

DECRETO 16 luglio 2007

Fissazione del contingente di ingressi di cittadini stranieri per corsi di formazione professionale e tirocini formativi, per l'anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
e con
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 27, comma 1, che tra i casi particolari di ingresso dall'estero, alla lettera f), prevede l'ingresso di "persone che, autorizzate a soggiornare per motivi di formazione professionale, svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del lavoro subordinato";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTO, in particolare, l'articolo 40, comma 9, lett.a), del D.P.R. 394/1999, che prevede, in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per lo svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale;

VISTO altresì l'articolo 44-bis, comma 5, del citato D.P.R. n. 394/99 che prevede che gli ingressi nel territorio nazionale degli stranieri, in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio, che intendono frequentare corsi di formazione professionale – organizzati da enti di formazione accreditati ex articolo 142, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 112/98 – finalizzati al riconoscimento di una qualifica o, comunque, alla certificazione delle competenze acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 debbano avvenire nell'ambito del contingente annuale;

VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 marzo 2006, con cui è stato determinato il contingente per l'anno 2005, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004;

VISTO il Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale del 24 luglio 2006, che ha provveduto, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004, in via transitoria e nel limite delle quote stabilite per l'anno 2005, a determinare il contingente per l'anno 2006, nel numero di 5.000 ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a), del D.P.R. 394/1999 come modificato dal D.P.R. 334/2004;

CONSIDERATO il Decreto Legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito nella Legge 17.07.2006 n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale sono state trasferite, tra le altre, al Ministero della solidarietà sociale le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari;

CONSIDERATO che l'articolo 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/99 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri, sentita la Conferenza permanente Stato-Regioni, entro il 30 giugno di ogni anno, venga determinato il contingente annuale degli stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui all'articolo 44-bis comma 5, ovvero a svolgere i tirocini formativi di cui all'articolo 40, comma 9), lettera a);

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, reso nella seduta del 10.05.2007;

DECRETA

Art. 1

1. Per l'anno 2007 il limite massimo di ingressi in Italia degli stranieri in possesso dei requisiti previsti per il rilascio del visto di studio è determinato, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, in:
 - a) 5.000 unità per la frequenza a corsi di formazione professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 5, del D.P.R. n. 394/99, organizzati da enti di formazione accreditati secondo le norme dell'articolo 142, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - b) 5.000 unità per lo svolgimento di tirocini di formazione e d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in funzione del completamento di un percorso di formazione professionale.

Art. 2

1. Le quote di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Regioni e Province Autonome come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso al competente organo di controllo secondo la normativa vigente.

Roma, 16 luglio 2007

Il Ministro della solidarietà sociale
Ferrero

Il Ministro dell'Interno
Amato

Il Ministro degli Affari Esteri
D'Alema

Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2007

Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 237

Allegato

Ripartizione della quota di ingressi alle Regioni e Province Autonome
per svolgere tirocini di formazione e d'orientamento
per lavoratori extracomunitari

REGIONE	QUOTA
ABRUZZO	100
BASILICATA	100
CALABRIA	100
CAMPANIA	150
EMILIA ROMAGNA	570
FRIULI VENEZIA GIULIA	380
LAZIO	300
LIGURIA	100
LOMBARDIA	475
MARCHE	375
MOLISE	100
PIEMONTE	365
PUGLIA	175
SARDEGNA	100
SICILIA	125
TOSCANA	370
UMBRIA	250
VAL D'AOSTA	50
VENETO	615
Provincia Autonoma di BOLZANO	100
Provincia Autonoma di TRENTO	100
TOTALE	5000